Firmato digitalmente da
ALESSANDRO MARIANI
CN = MARIANI ALESSANDRO
C = IT

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

ATTO DI RICORSO

PER MOTIVI AGGIUNTI RELATIVAMENTE ALLA IMPUGNAZIONE DI CUI AGLI ATTI PRODROMICI DI CUI AL RICORSO RG. N. 2062/2023 SEZIONE PRIMA BIS

PER: ***(OMISSIS),*** nato a (OMISSIS) (OMISSIS) il (OMISSIS) e residente in (OMISSIS) (OMISSIS) in Via (OMISSIS) n. (OMISSIS), C.F. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Mariani ed elett.te domiciliato presso il suo studio in Latina, via F. Filzi n.19, sc. C, giusta delega allegata in calce la presente atto.

Ai sensi dell'art. 136 cpc comma 3, si chiede che ogni comunicazione, prescritta dalla legge o dal Giudice, sia eseguita a mezzo fax o a mezzo posta elettronica ai seguenti recapiti: avvmariani.a@pec.it, fax 0773.663092.

CONTRO

- ***MINISTERO DELLA DIFESA***, in persona del Ministro *p.t.,* domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma (RM), Via dei Portoghesi n.12;
- ***COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI CENTRO NAZIONALE DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO*****, Commissione per gli accertamenti psicofisici,** domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma (RM) via dei Portoghesi n.12.;

Contro: (OMISSIS) nato a (OMISSIS) il (OMISSIS) C.F. (OMISSIS) e residente in (OMISSIS) (OMISSIS) alla via (OMISSIS).

*** **** ***

1) **PER L'ANNULLAMENTO, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del (OMISSIS) n. (OMISSIS) di Prot., notificato in**

pari data, emesso dalla Commissione per gli accertamenti psicofisici del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, contenente il giudizio di non idoneità espresso dalla medesima Commissione per gli accertamenti psicofisici per (OMISSIS) ***(come da ricorso principale);***

2) della graduatoria finale prossima e conseguente nella quale non è stato inserito dovendo peraltro essere ammesso alla fase terza ed ultima prevista dall'art. 11 del Bando di concorso titolato Accertamenti Attitudinali.

3) ove occorra, del Bando di concorso per il reclutamento di 4189 Allievi carabinieri effettivi, pubblicato nella G.U.R.I. quarta serie speciale n. 55 del 12.07.2022;

e per la conseguenza,

4) per l'annullamento di ogni altro atto e/o provvedimento reso inter partes, conosciuto e non, connesso o consequenziale a quello oggetto di impugnazione, compresi i verbali e tutta la documentazione contenente le valutazioni degli accertamenti psicofisici del ricorrente;

5) NONCHE' PER LA DECLARATORIA

del diritto del ricorrente ad essere collocato utilmente in graduatoria e dunque accedere alla successiva fase concorsuale (accertamenti attitudinali ex art. 11 del Bando di concorso)

ED OGGI, CON I MOTIVI AGGIUNTI,

per l'annullamento del bando di cui sopra, e della graduatoria finale pubblicata in data 14.04.2023 con decreto N. 99/9-2-2022 di prot. datato 12.04.2023 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Centro Nazionale di Selezione e reclutamento a firma del Generale C.A. Teo Luzi (doc.1), con il quale all'art 3 si approva la graduatoria finale di merito relativa al bando di concorso allegata ai verbali 42 e 43 del 31.03.2023, della Commissione esaminatrice, costituenti parte

integrante del decreto indicando i candidati idonei ed iscritti nella posizione utile dal n. 1 al n. 3438 (OMISSIS) e dichiarandoli vincitori del concorso ed ammessi al Corso di Formazione nell'Arma dei Carabinieri in parte qua, con riferimento alla omessa riserva di posti in favore dei candidati che hanno impugnato i provvedimenti di esclusione, e per gli effetti, perché venga integrata la graduatoria medesima con l'inserimento dell'odierno ricorrente, se risultante idoneo una volta ultimate e superate le prove di cui al ricorso principale, ed alle quali risulterà ammesso, e successivamente, qualora idoneo inserito nella graduatoria dei vincitori ovvero degli idonei con il punteggio allo stesso attribuito.

Richiamando integralmente i motivi della prima impugnazione, l'odierno ricorrente aveva premesso ed ancora premette:

IN FATTO

1) Il ricorrente, ha partecipato al bando di concorso di cui in epigrafe superando tutte le prove di cui alla prima fase ex art. 8 del bando n. 55/22.

2) A seguito della seconda fase, prevista nell'art. 10 del citato bando, la Commissione per gli accertamenti psicofisici, invocate le norme tecniche di cui alla determinazione del CNSR n. 99/1-22 CC del 01.10.2022, annotava al punto n. 8 delle caratteristiche somato – funzionali, e più precisamente, alla voce AV-apparati vari, il coefficiente (OMISSIS), specificando in nota, prima del giudizio finale, che il problema sopra indicato della (OMISSIS), comportava il coefficiente (OMISSIS) e quindi la non idoneità del prefato concorrente.

3) In considerazione delle norme contenute nel Bando di concorso, e del giudizio negativo espresso, veniva determinata l'automatica estromissione del ricorrente dalla selezione di cui trattasi.

4) Il ricorrente, ricorda di essere stato sottoposto ad un esame obiettivo e non strumentale, dalla Commissione, e per gli effetti, ha avuto occasione di operare una nuova indagine, strumentale, proprio all'(OMISSIS) che, affidata ad un medico legale, è stata dallo stesso professionista specialista ampiamente esaminata e valutata proprio partendo dal verbale della Commissione.

5) Invocando la direttiva tecnica utile a delineare il profilo dei soggetti idonei al servizio militare di cui al D.M. 2014 il CTP, giunge ad una analisi più approfondita, e nella relazione medico legale, al punto n. 3 dell'elaborato, scrive, dopo la descrizione riportata dal decreto, che, trattasi dei riferimenti al codice 37 e 43. Specifica, per il caso che ci occupa, il CTU (OMISSIS), che, "(OMISSIS).

6) Ebbene, il medico legale, specialista in (OMISSIS), afferma per la conseguenza che (OMISSIS) presenta (OMISSIS) tale da determinare ottima funzione (OMISSIS), in coordinazione ed equilibrio tra di loro, nonché, giusta (OMISSIS).

7) A cascata, deduce tutta una serie di regolarità ed idoneità conseguenti, per cui, conclude che il coefficiente del profilo sanitario dell'apparato (OMISSIS) del Sig. (OMISSIS) è (OMISSIS)**,** ovvero, presenta specifica caratteristica somato funzionale senza alcuna rilevanza sotto il profilo medico legale ai fini dell'espletamento del servizio militare, e rientra a giusto titolo in fascia **A**, quindi deduce, e conclude per la inconfutabile idoneità del ricorrente.

*** **** ***

IN DIRITTO, veniva evidenziato

ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DEL TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEL DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Il provvedimento di esclusione impugnato, è frutto di errore e comunque di inadeguata istruttoria. Prova contraria, strumentale e di consulenza medico legale, ne provano la necessaria esigenza istruttoria. L'esame va quanto meno ripetuto con un CTU, nominato dal Collegio, ovvero presso l'Ospedale Militare di Roma ovvero con il medesimo Organo esaminatore, ma, in composizione diversa, al fine di appurare l'attuale sussistenza o meno dalla causa di idoneità. Tanto perché, nel quadro degli strumenti cognitivi del Giudice Amministrativo sono da sempre esperibili le verificazioni preordinate all'accertamento di un presupposto di fatto posto a fondamento del provvedimento, al fine di consentire l'esercizio del sindacato giurisdizionale sotto il profilo dell'eccesso di potere, per carenza o errore sul presupposto.

All'esito dell'accertamento, dove si chiede la presenza di un medico di parte, si potrà valutare l'erroneità della valutazione delle circostanze morfologiche dell'apparato (OMISSIS) e le conseguenze mal valutate dalla commissione.

Eccesso di potere per motivazione erronea, illogica ed incongrua; ingiustizia manifesta; eccesso di potere per errore nei presupposti, travisamento; carenza d'istruttoria, contraddittorietà, sviamento di potere;

Le norme contenute nel Bando di concorso, sono finalizzate a regolare tutti gli accertamenti che permettano la selezione dei soggetti meritevoli, che intendono fare parte della singola forza armata. E' chiaro che non tutti gli aspiranti posseggono le caratteristiche giuste per poter essere inseriti in questo particolare ambito lavorativo, ma questo non lascia agli Organi di selezione margini tali da far cadere nel mero arbitrio il loro metro di

giudizio e ciò soprattutto quando l'accertamento consente l'indagine strumentale.

Tali indagini, pur essendo espressione tipica della discrezionalità dell'Amministrazione, non sono sottratte all'indagine dell'adito Collegio giudicante, per ciò che concerne la verifica della sussistenza dei presupposti assunti ad oggetto di valutazione, e dunque della ***logicità*** e della ***congruenza delle conclusioni*** che ne sono scaturite (Consiglio di Stato, sez. IV, 27 Ottobre 1998, n. 1392; T.A.R. Lazio, sez. I^ bis, 28 Agosto 2001, n. 7055; 18 Agosto 2003, n. 7145; Consiglio di Stato, sez.IV, n.1957).

Tra l'altro, la c.d. *discrezionalità tecnica*, ricorre quando l'Amministrazione, per provvedere su un determinato oggetto, deve applicare una norma tecnica alla quale una norma giuridica conferisce rilevanza diretta o indiretta (Consiglio di Stato, sez. IV, 09/04/1999 n. 601). Questa discrezionalità può essere sindacata in relazione alla natura del giudizio tecnico espresso. ***In linea generale, in tema di esclusione da un concorso per inidoneità psico fisica, la giurisprudenza ha affermato che il relativo provvedimento costituisce la risultante, non già di una valutazione tecnico-discrezionale ma di un vero e proprio accertamento tecnico, consistente in un accertamento di un fatto verificabile in modo obiettivo in base a conoscenze e strumenti tecnici di sicura applicazione*** (Consiglio di Stato n.4251 del 25/07/2003; n.1512 del 23/03/2004).

Nel caso di specie, si tratta di sottoporre al sindacato del Giudice valutazioni di merito operate dall'organo tecnico, e fortemente confutate da debita consulenza tecnica del medico legale specialista in (OMISSIS)

L'atto impugnato è del tutto privo di idonei elementi da cui possa desumersi la scelta fatta dall'Amministrazione, E ciò diventa ancor più

rilevante, sotto il profilo della ***carenza di istruttoria***, e delle censure espresse dal CTP, se si considera la non definitività del provvedimento e la sua sottoponibilità ad un procedimento di riesame.

Pertanto premesso il sottoscritto n.q.

CHIEDEVA

L'annullamento dell'atto impugnato per tutti i motivi sopra esposti. Previa sospensione dell'atto impugnato e l'annullamento e/o la disapplicazione degli atti connessi o presupposti, ed in particolare del bando di concorso, limitatamente alla parte impugnata con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese, competenze ed onorari di giudizio.

Alla udienza Camerale, il Collegio pronunciava ordinanza RG 3896/2023, incaricando per la verificazione il Collegio Medico, e disponendo nuova udienza in Camera di Consiglio al 10.5.2023 ore di rito (doc.n.2).

Espletata la verificazione, il Collegio Medico Legale dello stato Maggiore della Difesa (doc.n. 3) concludeva considerando il ricorrente idoneo sotto il profilo psicofisico al reclutamento quale Carabiniere in ferma quadriennale, giusto il bando n. 55 del 12.07.2022 (nelle conclusioni si ravvisa l'errore materiale dove in luogo del più volte richiamato (OMISSIS) compare il Sig. (OMISSIS).

E' necessaria ogni nuova attività che disponga il completamento delle prove di cui al bando, risultando superata quella di cui all'atto impugnato e per gli effetti, condizione necessaria e sufficiente per l'inserimento in graduatoria del prefato, è l'impugnazione odierna della graduatoria come pubblicata con i motivi aggiunti che sono i medesimi motivi di cui al ricorso principale e fondata sulla ordinanza cautelare di cui sopra.

Per gli effetti, atteso quanto sopra, il sottoscritto n.q. formula le seguenti:

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito, *contrariis reiectis,*

1. **in via cautelare, <u>ACCOGLIERE la richiesta sospensione dell'efficacia degli atti impugnati, previo accertamento del diritto del ricorrente ad essere collocato utilmente in graduatoria e ammetterlo alle successive fasi concorsuali;</u>**

1.II **in via subordinata, <u>ACCOGLIERE l'istanza di sospensiva ai fini del RIESAME della valutazione attitudinale del ricorrente, con conseguente annullamento</u>;**

2. **nel merito, <u>ACCOGLIERE il presente ricorso con motivi aggiunti, con specifico ed espresso riferimento al decreto di approvazione della graduatoria e declaratoria dei vincitori di concorso ed ANNULLARE gli atti impugnati al fine di consentire al ricorrente odierno di vedersi inserire nella graduatoria finale dei vincitori o degli idonei, in dipendenza ed in conformità al punteggio che sarà allo stesso attribuito per vedersi dichiarare vincitore o idoneo nella posizione che sarà allo stesso riconosciuta</u>.**

3. **Con ogni statuizione anche in ordine alle spese legali, diritti e onorari come per legge oltre ad IVA e CPA.**

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente controversia è INDETERMINATO, ed il contributo non è dovuto essendo i motivi aggiunti i medesimo di cui alla prima istanza e coinvolgenti il mero decreto di declamazione dei vincitori del concorso e degli idonei, che oggi si impugna, atto finale.

<u>Della sospensiva.</u>

Sussiste il *fumus* per quanto detto nel ricorso, ed in questa fase cautelare di cui si chiede pronuncia in Camera di Consiglio, il provvedimento impugnato va

sospeso ordinando alla Amministrazione resistente a riservare il giusto posto in graduatoria comunque utile all'eventuale collocamento nella stessa del prefato, se idoneo con un punteggio utile a vincere il concorso ovvero, se idoneo, con un punteggio comunque utile ad essere chiamato in luogo dei candidati vincitori, rinunciatari. Oggi, consentire al ricorrente di partecipare alle ulteriori prove di cui al bando è provvedimento utile per consentire al candidato di completare così, l'iter di partecipazione al concorso ma nelle more sospendere la graduatoria per l'inserimento in tempo utile alla partecipazione alla chiamata quale vincitore di concorso o idoneo con punteggio utile allo scorrimento della detta al posto dei rinunciatari.

Il *periculum* sussiste nel fatto che l'odierno ricorrente si vedrebbe concludere le fasi del concorso verso gli altri aspiranti perdendo ogni *chance* circa la partecipazione stessa al concorso dove, chiede di essere ammesso a partecipare, con riserva. In una prima fase si è richiesto l'accertamento istruttorio ed all'esito, la sospensione del provvedimento, ed oggi l'ammissione con riserva e la definizione del processo con sentenza in forma semplificata.

Si chiede quindi fissarsi la Camera di Consiglio per la discussione della sospensiva urgente ed indifferibile degli effetti del decreto di approvazione della graduatoria finale per consentire l'ingresso all'istante se idoneo all'esito delle prove da completare.

Latina lì, 26.04.2023

Avv. Alessandro Mariani

Firmato digitalmente da

ALESSANDRO MARIANI

CN = MARIANI ALESSANDRO
C = IT